

**Ministero della Cultura - Istituto centrale per la digitalizzazione del  
patrimonio culturale – Digital Library**

**PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)**

**Missione 1 Componente 3 Investimento 1.1 - Strategie e piattaforme digitali  
per il patrimonio culturale**

**Sub-investimento 1.1.4 – Infrastruttura digitale per il patrimonio  
culturale**

**Regolamento generale del modello di qualificazione destinato a Operatori  
economici nell'ambito dell'infrastruttura I.PaC**

**Premessa**

Il Ministero della Cultura ricopre il ruolo di Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR e l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library dello stesso Ministero - è stato individuato quale Struttura delegata al coordinamento del processo di attuazione dell'Investimento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) “Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale”, nell'ambito della Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente 3 – Turismo e cultura 4.0, Misura 1. Patrimonio culturale per la prossima generazione.

Nell'ambito del suddetto investimento è in corso di realizzazione l'infrastruttura I.PaC (Infrastruttura e servizi digitali per il Patrimonio Culturale) che si colloca tra le iniziative per la modernizzazione, valorizzazione e digitalizzazione del Paese incluse nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente 3 – Turismo e cultura 4.0, Misura 1- Patrimonio culturale per la prossima generazione e, più specificamente, nell'ambito del Sub-investimento 1.1.4 – Infrastruttura digitale per il patrimonio culturale.

L'investimento 1.1 – Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale, diviso in 12 sub-investimenti distinti per tipologia di servizi, nasce dalla constatazione che l'attuale frammentazione

dei sistemi informativi e la carenza di competenze digitali limitino fortemente la transizione al digitale delle istituzioni culturali, l'accesso alle risorse digitali del patrimonio culturale, nonché le opportunità per le imprese culturali/creative di utilizzare e riutilizzare le informazioni per i loro prodotti e servizi.

La finalità dell'intero programma è quella di colmare i *gap* nella transizione digitale e massimizzare il potenziale di musei, archivi, biblioteche, soprintendenze, istituti e luoghi della cultura pubblici che conservano, tutelano, gestiscono e/o valorizzano beni culturali, anche tramite la creazione di una nuova infrastruttura digitale nazionale (Servizi abilitanti – sub-investimento 1.1.4) che raccolga, integri e conservi i dati relativi a tale patrimonio, rendendoli fruibili attraverso piattaforme innovative e differenziate.

Il sub-investimento MIC3 1.1.4 è dunque finalizzato alla creazione di I.PaC, ossia di un'infrastruttura tecnologica che offre servizi digitali avanzati, basati su tecnologie innovative orientate al *Cloud* che ospita, attraverso uno spazio dati, il patrimonio culturale digitalizzato e offre servizi tecnologici per arricchirlo e valorizzarlo nella logica della apertura a nuovi mercati e della *API Economy*.

Lo sviluppo di I.PaC rientra, inoltre, tra le azioni strategiche delineate nel Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale (Sub-investimento MIC3 1.1.1), elaborato dalla *Digital Library* – Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale del Ministero della Cultura per accompagnare il processo di trasformazione digitale dei luoghi e delle istituzioni culturali.

Con Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero della Cultura in data 7 luglio 2025 (reperibile al seguente link [PNRR | DL avviso di finanziamento cooperazione con I.PaC](#)) l'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – *Digital Library* ha invitato, in particolare, Enti Locali, Università e Istituti della cultura interessati all'iniziativa a presentare richiesta di adesione alla medesima, secondo le modalità e attraverso una delle possibili opzioni di adesione nello stesso Avviso individuate.

I Soggetti che non hanno presentato richiesta di adesione ai sensi dell'Avviso sopra citato, ovvero che non rientrano nel perimetro dei soggetti per cui è possibile erogare un finanziamento sulla base dell'Avviso medesimo, se interessati, a seguito di apposite attività di adeguamento e sviluppo dei propri sistemi tecnologici, possono cooperare con l'infrastruttura I.PaC attraverso autonomi percorsi.

Al fine di agevolare tali percorsi, ICDP-DL intende costituire un Elenco di Operatori del settore appositamente qualificati in possesso di soluzioni tecnologiche idonee, anche eventualmente a seguito di apposite attività di adeguamento, delle quali possono avvalersi sia Soggetti pubblici che privati per cooperare con l'infrastruttura I.PaC.

Resta inteso che i Soggetti aderenti ad I.PaC resteranno naturalmente liberi di avvalersi di un Operatore inserito in tale Elenco oppure, secondo autonoma valutazione, di altri Operatori ritenuti idonei allo scopo.

Resta ugualmente inteso che l'affidamento di qualsiasi incarico da parte dei Soggetti aderenti avverrà secondo le regole ordinarie e ad esclusiva cura dei medesimi, senza che l'inserimento nell'Elenco detto possa valere quale motivo di deroga alle regole dette.

Con apposito Avviso o appositi Avvisi che saranno pubblicati sul sito istituzionale, ICDP-DL inviterà quindi gli Operatori economici interessati ad ottenere l'inserimento nel suindicato Elenco di Partner tecnologici qualificati a presentare la propria candidatura.

Con il presente atto, ICDP-DL intende porre le regole generali del procedimento di qualificazione su indicato ed al contempo stabilire gli elementi principali del rapporto, di natura collaborativa, che sarà costituito con i Partner tecnologici che abbiano ottenuto la qualificazione.

### **Normativa e strumenti di riferimento**

La procedura oggetto del presente Regolamento, nonché la realizzazione degli interventi nello stesso considerati avverrà nel rispetto, salvo altro, della normativa e degli strumenti di seguito richiamati:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- il “Piano Nazionale di Digitalizzazione del patrimonio culturale” (PND) redatto dall'Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – Digital Library del Ministero della cultura, adottato con determina n.12 del 30 giugno 2022;
- il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;

- l'art. 17 del Regolamento (UE) 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “*Do no significant harm*”), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “*Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza*”;
- il decreto-legge 1 marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri*”;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, come modificato, da ultimo, con Decisione del Consiglio ECOFIN 15114/24 del 12 novembre 2024;
- il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “*Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*”, e in particolare l'art. 9, comma 1, ai sensi del quale “*Alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture, ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR, ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente. (...)*”;
- il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 luglio 2021, che individua le amministrazioni centrali di cui all'art. 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, titolari di interventi previsti nel PNRR, che provvedono al coordinamento delle relative attività di gestione nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 agosto 2021, adottato ai sensi dell'art. 7, primo comma, ultimo periodo, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, pubblicato

in GU Serie Generale n. 229 del 24 settembre 2021, relativo all'assegnazione delle risorse in favore di ciascuna Amministrazione responsabile degli interventi PNRR e corrispondenti milestone e target, come aggiornato con decreto del Ragioniere generale dello Stato del 3 maggio 2024;

- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 15 settembre 2021 nel quale sono definite le modalità di rilevazione dei dati di attuazione finanziaria, fisica e procedurale relativi a ciascun progetto, da rendere disponibili in formato elaborabile, con particolare riferimento ai costi programmati, agli obiettivi perseguiti, alla spesa sostenuta, alle ricadute sui territori che ne beneficiano, ai soggetti attuatori, ai tempi di realizzazione previsti ed effettivi, agli indicatori di realizzazione e di risultato, nonché a ogni altro elemento utile per l'analisi e la valutazione degli interventi;
- il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 11 ottobre 2021, pubblicato in GU Serie Generale n. 279 del 23 novembre 2021, con il quale sono state rese note le procedure per la gestione del PNRR in merito alle risorse messe in campo e, in particolare, l'art. 2, comma 4, che prevede che per le Amministrazioni dello Stato, titolari di interventi o responsabili della loro diretta attuazione, vengano attivate apposite contabilità speciali ad esse intestate, nell'ambito delle quali saranno gestite le risorse del PNRR;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 14 ottobre 2021, n. 21, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR";
- la nota n. 281033 del 10 novembre 2021, con la quale il Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che in favore del Ministero della cultura è stata attivata la contabilità speciale numero 6285 denominata "PNRR-MINISTERO CULTURA" e che all'allegato 1 della medesima nota sono indicati i codici di ciascuno degli investimenti assegnati alla titolarità del Ministero della cultura;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 30 dicembre 2021, n. 32, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente", aggiornata da ultimo con la circolare del 14 maggio 2024, n. 22;
- la circolare del Ministero dell'economia e delle finanze del 10 febbraio 2022, n. 9, recante "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Trasmissione delle Istruzioni tecniche

per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR”, e in particolare la definizione di “Soggetto esecutore” quale soggetto a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile;

- il decreto direttoriale 23 dicembre 2022, rep. n. 21, con il quale è stata approvata la versione 1.1 del “Piano nazionale di digitalizzazione del patrimonio culturale 2022-2023”, pubblicato e reso accessibile sul sito di Docs Italia;
- il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, recante “Disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e del Piano Nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l’attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune”;
- il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, e successive modificazioni, recante “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, e in particolare l’art. 7 “Principio di auto-organizzazione amministrativa”, comma 4, inerente alla cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune;
- il decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante “Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 marzo 2024, n. 57, recante “Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance”, pubblicato in GU Serie Generale n. 102 del 3 maggio 2024, e in particolare:
  - l’art. 12 “Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione”, comma 4, il quale prevede che “Nell’ambito della Direzione generale opera, come articolazione organizzativa, l’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale - Digital Library” (di seguito “Digital Library” o “Istituto”);
  - l’art. 22 relativo all’Unità di missione per l’attuazione del PNRR, la quale assicura ai sensi dell’art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, il coordinamento e l’attuazione,

anche in collaborazione con le altre amministrazioni competenti, degli interventi e dei progetti del PNRR attribuiti alla responsabilità del Ministero;

- il decreto ministeriale 5 settembre 2024, rep. n. 270, recante “*Articolazione degli uffici dirigenziali e degli istituti dotati di autonomia speciale di livello non generale del Ministero della cultura*”, e in particolare l’art. 29 relativo alla *Digital Library*, definita quale ufficio di livello dirigenziale non generale dotato di autonomia speciale e articolazione organizzativa della Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione;
- il decreto di nomina prot. n. 32 del 23 luglio 2025, con il quale è stato attribuito al dott. Giuliano Romalli l’incarico di funzione dirigenziale di livello non generale, di direzione dell’Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale” («Digital Library») - Direzione generale Digitalizzazione e comunicazione, nell’ambito del Dipartimento per l’Amministrazione generale del Ministero della cultura, ai sensi dell’art. 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- il decreto del Direttore generale dell’Unità di Missione 8 agosto 2025, n. 5, con il quale è stato adottato il “Sistema di Gestione e Controllo del Ministero della Cultura PNRR-M1C3-(Si.Ge.Co.) Versione 1.6 del 8 agosto 2025”;
- il decreto del Capo Dipartimento del 16 settembre 2025, rep. n. 2052, recante “Modello di Governance per l’attuazione del Piano Nazionale di Recupero e Resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNC) a titolarità del Ministero della Cultura”, che abroga il precedente decreto del Segretario generale del 21 marzo 2024, rep. n. 266;
- la Missione 1 “Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo”, Componente 3 “Turismo e cultura 4.0.”, Investimento 1.1 del PNRR che prevede lo sviluppo di strategie e piattaforme digitali per la conservazione del patrimonio culturale.

## **Articolo 1**

### **Definizioni**

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) Intervento: intervento indicato come Missione 1 Componente 3 Investimento 1.1 - Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale;

- b) I.PaC: Infrastruttura e servizi digitali per il Patrimonio Culturale;
- c) ICDP-DL: Istituto centrale per la digitalizzazione del patrimonio culturale – *Digital Library*;
- d) MiC: Ministero della Cultura;
- e) Catalogo dei Servizi: è lo strumento attraverso il quale sono messi a disposizione i servizi abilitanti per il funzionamento di I.PaC;
- f) Capofila o Soggetto Gestore di I.PaC: ICDP-DL, con il ruolo di soggetto delegato ad agire per l'espletamento delle attività volte alla gestione di I.PaC, nonché all'erogazione del sistema di servizi di cui al relativo Catalogo;
- g) Partner tecnologici qualificati: Operatori economici che hanno presentato richiesta di qualificazione e sono stati inseriti da ICDP-DL, previa sottoscrizione di apposito atto d'impegno e disciplinare, nell'Elenco dei Partner tecnologici qualificati oggetto del presente Regolamento.

## **Articolo 2**

### **Documentazione di riferimento**

1. Ogni atto e/o documento e/o provvedimento emanato da ICDP-DL destinato a regolare le modalità di cooperazione con l'infrastruttura I.PaC, ancorché qui non espressamente richiamato, costituisce parte integrante e sostanziale del procedimento di qualificazione e del conseguente rapporto di collaborazione regolato dal presente atto, così come forma parte integrante e sostanziale dello stesso la documentazione pubblicata al link: <https://ecomnic.cultura.gov.it/ipac/infrastruttura/>.
2. ICDP-DL rende disponibile sul proprio sito la lista aggiornata di tutti gli atti e provvedimenti che regolano l'utilizzo dell'infrastruttura I.PaC, al fine di consentire la migliore esecuzione delle attività di competenza dei Soggetti aderenti e dei Partner tecnologici qualificati.

## **Articolo 3**

### **Oggetto e finalità**

1. Come anticipato nelle premesse, il presente Regolamento si inserisce nell'ambito della realizzazione degli obiettivi previsti dal PNRR e, più specificatamente, dalla Missione 1 – Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, Componente 3 – Turismo e cultura 4.0, Misura 1 - Patrimonio culturale per la prossima generazione, Investimento 1.1 – Strategie e piattaforme digitali per il patrimonio culturale, ed è volto a porre la disciplina

generale del processo finalizzato alla costituzione di un Elenco di Partner tecnologici qualificati in possesso di soluzioni tecnologiche idonee, anche eventualmente a seguito di apposite attività di adeguamento, delle quali possono avvalersi sia Soggetti pubblici che privati per cooperare a loro volta con l'infrastruttura I.PaC.

2. Il presente Regolamento mira, inoltre, a definire gli elementi principali del rapporto - di natura meramente collaborativa, privo di qualsiasi valenza economica fra le parti - che sarà costituito fra ICDP-DL ed i Partner tecnologici anzidetti.
3. Gli obiettivi di I.PaC, in quanto componente dell'Ecosistema digitale del patrimonio culturale - Ecomics, ovvero di uno spazio nazionale della cultura in grado di ospitare in sicurezza tutto il patrimonio culturale digitale del Paese, consentendo a coloro che cooperano di mettere a disposizione il proprio patrimonio informativo, garantendo flessibilità nel modello di adesione e totale autonomia nella scelta di condivisione ed accesso dei beni culturali, sono disponibili al link <https://ecomics.cultura.gov.it/ipac/infrastruttura/>.
4. Ugualmente sono descritti nel predetto link i contenuti specifici dell'iniziativa, le principali funzionalità offerte da I.PaC, le opzioni, le modalità ed il percorso di adesione e il catalogo di servizi, nonché il ruolo dei principali soggetti ed attori dell'iniziativa medesima. Tutti tali elementi, si intendono qui integralmente richiamati, anche se non materialmente trascritti, per brevità di esposizione.
5. Eventuali successive modifiche o integrazioni degli elementi detti spiegheranno effetto anche relativamente alle azioni che costituiscono l'oggetto specifico del presente Regolamento, senza necessità di apportare modifiche a quest'ultimo.

#### **Articolo 4**

##### **Soggetti ammessi a partecipare**

1. Con uno o più appositi Avvisi pubblici, come anticipato, riservati ad Operatori economici, verrà data notizia della possibilità di presentare richiesta di inserimento nell'Elenco dei Partner tecnologici qualificati.
2. In particolare, fatte salve più specifiche indicazioni che potranno essere fornite con l'Avviso o gli Avvisi detti, saranno ammessi a presentare richiesta di qualificazione gli Operatori in possesso di soluzioni tecnologiche caratterizzate – nell'immediato o a seguito di attività di adeguamento - da appositi requisiti tecnici.

3. Sotto il profilo dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla procedura di qualificazione, vengono sin d'ora indicati i seguenti elementi minimi:
  - a) iscrizione al Registro delle Imprese per attività compatibili con l'oggetto dei servizi da svolgersi in ambito I.PaC;
  - b) essere impresa attiva, non oggetto di procedure concorsuali in corso;
  - c) avere sede legale e/o almeno una sede operativa in Italia o in altro Stato membro dell'U.E;
  - d) assenza di divieti a contrattare con la P.A.;
  - e) essere in regola con gli obblighi in materia tributaria, previdenziale e assistenziale.
4. Sarà naturalmente cura dei Soggetti aderenti, prima del conferimento dell'incarico al Partner tecnologico, condurre ogni altra verifica necessaria ai sensi di legge.

## **Articolo 5**

### **Procedimento di qualificazione**

1. Le richieste di qualificazione come Partner tecnologico in ambito I.PaC potranno essere presentate dai Soggetti di cui al precedente articolo 4 (utilizzando apposito schema che verrà reso disponibile da ICDP-DL), nelle modalità che saranno indicate nell'Avviso o negli Avvisi che verranno a tale effetto pubblicati da ICDP-DL.
2. L'Avviso o gli Avvisi detti, in coerenza con le regole ed i principi posti nel presente Regolamento, porranno la disciplina specifica del procedimento volto all'inserimento dei soggetti istanti, previo svolgimento della relativa istruttoria, nell'Elenco dei Partner tecnologici qualificati in ambito I.PaC.
3. Con l'invio della richiesta di qualificazione, l'Operatore economico istante accetterà le condizioni poste o richiamate nell'Avviso di riferimento, assieme a tutte le previsioni del presente Regolamento. In particolare, attraverso la richiesta detta, il Soggetto istante per la qualificazione, in via del tutto spontanea, manifesta la disponibilità a sottoporre le proprie soluzioni tecnologiche alle verifiche e valutazioni che il Soggetto Gestore medesimo riterrà necessario intraprendere, in conformità al presente Regolamento.
4. ICDP-DL, oltre alla documentazione tecnica di cui al precedente articolo 2, metterà a disposizione degli Operatori economici appositi strumenti di verifica per accertare l'effettiva interoperabilità tra i sistemi e l'infrastruttura I.PaC.

5. A seguito della presentazione delle richieste di qualificazione di cui al primo comma del presente articolo, il Soggetto Gestore svolgerà le verifiche amministrative sul possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 4, comma 3.
6. Gli Operatori economici potranno porre in essere gli interventi di adeguamento o sviluppo necessari per ottenere la qualificazione richiesta, la quale potrà quindi essere concessa a seguito della verifica dell'effettiva realizzazione degli interventi richiesti. Il termine che sarà assegnato per tali adeguamenti non sarà comunque inferiore a giorni 30 (o più, se così previsto nell'Avviso di riferimento).
7. L'eventuale esito negativo dell'istruttoria condotta dal Soggetto Gestore sarà comunicato all'Operatore economico con apposita comunicazione a mezzo PEC.
8. Gli Operatori economici per i quali, a seguito dell'istruttoria condotta da ICDP-DL a conclusione degli interventi di adeguamento, risulteranno sussistere tutti i requisiti richiesti per ottenere la qualificazione, saranno invitati a sottoscrivere "Atto d'impegno e disciplinare", nel quale saranno precisati gli impegni dei Partner e poste o richiamate le principali regole a cui lo stesso dovrà attenersi per il mantenimento della qualificazione detta.
9. Con la sottoscrizione dell'atto suindicato, in ogni caso, l'Operatore economico dichiarerà di essere consapevole e di accettare che l'esito positivo della procedura di qualificazione non determinerà la nascita in capo al medesimo di alcuna forma di diritto o di pretesa nei confronti del Soggetto Gestore (fatto salvo l'inserimento, secondo le modalità stabilite e con tutte le necessarie informazioni accessorie, nell'Elenco dei Partner tecnologici qualificati).
10. A seguito della sottoscrizione dell'Atto d'impegno e disciplinare da parte degli Operatori economici, ICDP-DL pubblicherà sul proprio sito istituzionale l'Elenco dei Partner tecnologici qualificati e delle relative soluzioni, che sarà aggiornato con la cadenza stabilita dall'Avviso pubblico.

## **Articolo 6**

### ***Status di Partner tecnologico qualificato***

1. Lo *status* di Partner tecnologico qualificato, derivante dall'inserimento nel relativo Elenco tenuto da ICDP-DL, persisterà sino a disposizione di revoca, motivata, da parte di quest'ultimo, oppure sino a richiesta di cancellazione o recesso da parte dell'Operatore qualificato.
2. Il Partner tecnologico qualificato, al fine del mantenimento di tale *status*, secondo le modalità stabilite nel presente Regolamento, resterà impegnato a mantenere i propri sistemi produttivi

tecnologicamente e applicativamente adeguati alle specifiche stabilite, in conformità al presente Regolamento, alla documentazione tecnica di riferimento e all'Atto di impegno e disciplinare sottoscritto in funzione dell'inserimento nell'Elenco dei Partner qualificati.

3. Ai fini del mantenimento dello *status* di Partner tecnologico qualificato, inoltre, dovranno essere rispettati i requisiti di monitoraggio di carattere tecnologico individuati nell'Avviso o negli Avvisi che verranno pubblicati per l'acquisizione delle candidature. Il Partner tecnologico qualificato sarà chiamato a consentire, collaborando in maniera proattiva con il Soggetto Gestore e con eventuali altri suoi aventi causa, che i propri sistemi siano sottoposti a monitoraggio da parte del Soggetto Gestore medesimo, affinché quest'ultimo possa valutarne la relativa funzionalità e controllare la conformità con la documentazione tecnica di riferimento definita dal Soggetto Gestore.
4. In ogni tempo, comunque, il Partner tecnologico qualificato potrà richiedere la cancellazione del proprio nominativo dal relativo Elenco, valendo ciò come recesso da ogni accordo intervenuto con ICDP-DL. Il Soggetto Gestore darà pubblicità di tale recesso nel primo aggiornamento dell'Elenco dallo stesso tenuto.
5. Il Soggetto Gestore potrà disporre la revoca dello *status* di qualificazione qualora accerti la perdita, in capo al Partner qualificato, dei requisiti generali e tecnologici previsti al precedente articolo 4, oppure la presenza di gravi difformità nei sistemi produttivi o nelle modalità di svolgimento delle attività rispetto alle previsioni di cui al presente Regolamento o degli atti e documenti nello stesso richiamati (già assunti o ancora da assumere).
6. Il Soggetto Gestore, con provvedimento di carattere generale, potrà altresì disporre in qualsiasi momento la cessazione di ogni effetto dell'Elenco dei Partner tecnologici qualificati alla cui formazione è volto il presente Regolamento senza che possa essere preteso da alcuna Parte alcun rimborso, risarcimento o indennizzo.

## **Articolo 7**

### **Responsabile del procedimento**

1. Il Responsabile del procedimento di qualificazione oggetto del presente Regolamento sarà nominato contestualmente alla pubblicazione del primo Avviso di chiamata di candidature per l'inserimento nell'Elenco dei Partner qualificati.

## **Articolo 8**

### **Trattamento dei dati personali**

1. I dati personali il cui trattamento risulterà necessario per l'acquisizione, la verifica, l'istruttoria e la gestione delle richieste di qualificazione saranno dal Soggetto Gestore trattati nel rispetto della normativa di cui al Regolamento UE 2016/679 ed in conformità ai principi stabiliti dal Regolamento medesimo, nonché del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

## **Art. 9**

### **Disposizioni finali e rinvio**

1. ICDP-DL resta naturalmente del tutto e ad ogni effetto estraneo al rapporto che sarà, eventualmente, costituito fra il Partner tecnologico qualificato e il Soggetto aderente ad I.PaC, rimanendo tale rapporto, sia quanto alla fase ed alle modalità di formazione, come anche quanto ad ogni successiva fase di gestione ed esecuzione, nell'esclusiva cura e responsabilità del Soggetto aderente medesimo e dello stesso Partner qualificato.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento o negli atti nello stesso richiamati (già assunti o ancora da assumere), si rinvia alle norme europee, nazionali e regionali di settore vigenti.

IL DIRETTORE

dott. Giuliano Romalli